



ISTITUTO PALEONTOLOGICO CALABRESE
Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore

STATUTO SOCIALE

Titolo I. Denominazione, sede, durata e oggetto

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D.Lgs. 117/2017 e ss. mod., l'associazione denominata "Istituto Paleontologico Calabrese", in breve "Ipacal" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera assembleare.
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione di promozione sociale", anche in acronimo Aps, subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (d'ora in avanti "Runs").
3. L'Associazione sceglie come proprio logo il disegno di una *Amphiope Caronei* (nuova specie di *Echinoidea Astroclypeidae* del Tortoniano della provincia di Vibo Valentia - Calabria, Italia -, dedicata dagli studiosi Paolo Stara e Federico Marini al paleontologo calabrese Giuseppe Carone).

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Tropea (VV), via Vittorio Veneto.
2. La variazione dell'indirizzo nello stesso Comune potrà essere deliberata dall'assemblea senza che ciò comporti una modifica del presente statuto, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione potrà essere sciolta soltanto con delibera assembleare.

Articolo 4 – Oggetto

1. L'Associazione ha finalità culturali, è autonoma, apolitica e non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
3. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
4. L'Associazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, come individuate dal successivo comma 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, intende operare nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - a. promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela;
 - b. promuovere attività culturali, sociali, ricreative, del tempo libero, ambientaliste, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;
 - c. promuovere la cooperazione culturale, il servizio civile e altre attività di difesa delle libertà civili e religiose;
 - d. promuovere la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato;
 - e. promuovere e sviluppare ogni forma di associazionismo, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;

- f. promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani ad attività di conoscenza e di apprendimento, sviluppando opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
6. L'Associazione, attraverso i settori di interesse generale su indicati, si propone di tutelare, valorizzare e divulgare il patrimonio paleontologico e naturale del territorio in cui opera attraverso le seguenti attività:
 - a. operare nel campo della musealizzazione, conservazione, esposizione del patrimonio paleontologico, per valorizzarlo e renderlo fruibile al pubblico
 - b. promuovere attività di ricerca, studio e approfondimento del patrimonio paleontologico e divulgarne i risultati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche e di settore oltre che attraverso l'edizione di un Bollettino e curatele monografiche, mostre, cataloghi ed altre attività editoriali o culturali
 - c. favorire lo studio e la diffusione della Paleontologia, anche entrando in contatto ed in collaborazione con analoghe associazioni per iniziative socio-culturali o anche organizzando escursioni sul territorio, lezioni, seminari, convegni e incontri con le scuole o con gruppi organizzati.
7. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative.
8. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
9. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può esercitare anche attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
10. L'Associazione potrà collaborare e lavorare in sintonia o anche aderire ad altri organi istituzionali ed enti, sia pubblici sia privati, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Soprintendenze, Università, Enti locali.

Titolo II. Vita associativa

Articolo 5 – Associati

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e che condividano le finalità e gli scopi associativi impegnandosi per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà dare tempestiva comunicazione all'ufficio del Runtis ed integrare il numero entro un anno.
4. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Articolo 6 – Procedure di ammissione degli associati

1. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda al consiglio direttivo su apposito modulo recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali.
2. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano conservati, custoditi e trattati per finalità sociali.
3. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente.
4. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea entro 15 giorni dalla comunicazione di diniego.
5. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
6. L'ammissione ad associato, deliberata dal consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. L'assemblea può deliberare che, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, vada versata anche una quota d'ingresso secondo un ammontare predeterminato dall'assemblea.
8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
9. La qualifica di associato è personale, non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri, in particolare hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b. votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - c. esaminare i libri sociali;
 - d. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - e. frequentare i locali dell'associazione;
 - f. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - g. denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, inoltre le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
3. L'associato può recedere dall'Associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione, che avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso.
4. L'associato che contravviene agli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

Titolo III. Organi associativi

Articolo 9 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno si basa su principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'assemblea;
 - b. il consiglio direttivo;
 - c. il presidente;
 - d. l'organo di controllo.
3. Le cariche sono elettive e i componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
4. Può essere riconosciuto un compenso all'organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

Articolo 10 - Assemblea

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati che sono in regola con il pagamento delle quote sociali e sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
4. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
5. In assenza del presidente, presiede l'assemblea il vicepresidente o altra persona a ciò incaricata dall'assemblea.
6. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed è convocata dal presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

7. L'assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal presidente e dall'estensore dello stesso, che deve essere conservato presso la sede sociale.
9. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b. approva il bilancio di esercizio e quello sociale, se previsto o obbligatorio secondo le disposizioni di legge;
 - c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d. delibera sull'esclusione degli associati;
 - e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
 - f. delibera lo scioglimento dell'Associazione;
 - g. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
11. L'assemblea è straordinaria quando è convocata per la modifica dello statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione, mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.
12. L'assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in proprio o in delega.
13. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, in presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
14. L'assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
15. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
16. L'assemblea può riunirsi in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 11 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il consiglio direttivo è composto da un numero tra 3 e 7 componenti, compresi presidente e vice presidente.
3. L'assemblea nomina i componenti del consiglio direttivo scegliendo tra le persone fisiche associate e applicando l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del consiglio direttivo restano in carica per tre anni o comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno e possono essere rieletti.
5. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del consiglio direttivo rientra:
 - a. l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b. la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - c. la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - d. la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e. la predisposizione degli elementi utili all'assemblea la programmazione economica dell'esercizio;
 - f. la deliberazione sull'ammissione degli associati;
 - g. la deliberazione sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - h. la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
 - i. la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
7. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

8. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
9. Il consiglio direttivo può riunirsi in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
10. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 - Presidente

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i componenti del consiglio direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto i componenti del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Almeno un mese prima della fine del mandato, va convocata l'assemblea per nominare il nuovo presidente.
5. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Ogniquale volta il presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, questi viene sostituito in ogni sua attribuzione da un vicepresidente, che è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Articolo 13 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
3. L'organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
6. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 - Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organo di controllo può esercitare la revisione dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto all'apposito registro.
2. Qualora il componente dell'organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto o ad una società di revisione legale.

Titolo IV. Patrimonio e scritture contabili

Articolo 14 - Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché da attività diverse da quelle di interesse generale, rispettando limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

Articolo 15 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e successivamente viene depositato dal consiglio direttivo presso il Runts.
4. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Articolo 16 - Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Runts e pubblica nel proprio Bollettino il bilancio sociale.
2. Il bilancio sociale è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Articolo 17 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a. libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore con analoghe finalità, conformemente a quanto disposto dalle disposizioni di legge.

Articolo 19 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Tropea, 13 ottobre 2024



Il segretario

Il presidente

[Signature]
[Signature]

Registrato al Visto Volante II 25-10-24
al N. 260 Serie 3 Versati con mod
di pagamento F20/F24 Euro

[Signature]



L'Addetto (*)

Torino Neri

*Firma del delegato Diritto Provinciale
Enrico Caporale

Istituto Paleontologico Calabrese
Via V. Veneto, Tropea (VV) | CF 95003070794